

Regionalismo differenziato e coesione nazionale

Silvio GAMBINO*

Sommario: 1. Premesse e interrogativi. 2. Unità giuridica, diritti di cittadinanza e coesione nazionale (fra legislatore, dottrina e giurisprudenza costituzionale). 3. Una falsa partenza per l'autonomia differenziata

1. Premesse e interrogativi

Stante che nella prospettiva costituzionale, ieri come oggi, lo scenario di fondo è stato (e resta) quello di uno Stato unitario (a base regionale), ci si chiede se l'autonomia di cui si parlava ieri alla luce delle novità del testo repubblicano sia la stessa praticata nell'attuazione del regionalismo e dell'autonomismo degli anni Settanta/Novanta e soprattutto se per essa vi sia un futuro alla luce della bozza Calderoli di attuazione dell'art. 116, c. 3, Cost.¹

Rispetto all'interesse di questa riflessione, gli interrogativi a cui non si può sfuggire, in particolare, è se ieri ci trovassimo di fronte ad un 'tradimento' dell'originario regionalismo (repubblicano) mentre, con riguardo alle odierne previsioni della bozza Calderoli, di fronte ad una vera e propria 'rottura dello Stato unitario (e sociale)', che si esprime nella formale e sostanziale lesione dei diritti fondamentali (soprattutto ma non solo sociali), per come conseguirebbe all'attuazione dell'art. 116, c. 3, Cost. secondo la 'Bozza Calderoli' (derubricata dal suo stesso estensore a meri 'appunti di lavoro', dopo il severo ammonimento del Presidente Mattarella, nel suo monito costituzionale volto a richiedere "stessi diritti da nord a sud"².

Dopo aver registrato per un quarto di secolo dal varo della Costituzione il sostanziale *congelamento delle previsioni regionalistiche e autonomistiche* (sancite nell'art. 5 e nell'intero Titolo V della Costituzione), l'autonomia regionale (e locale) nel più recente ventennio ha registrato ingiustificate pretese federalistiche con tratti e rivendicazioni secessive (in alcuni territori del Paese). Parliamo in particolare della rivendicazione dell'autonomia della mitica Padania nei programmi e nella prassi della Lega bosciana.

Evitando riduzioni politiciste, la dottrina giuridica ha affrontato opportunamente lo studio della questione anche alla luce delle rivendicazioni e delle esperienze dei Paesi europei, sia nel loro assetto costituzionale dei poteri quanto nei rapporti fra centro e periferia, per come colti nell'ottica degli Stati federali e di quelli unitari (a base regionale).

L'approccio costituzionale e comparatistico, in tale prospettiva, ci ricorda come, nella esperienza dei Paesi europei, risultano attive tanto forme di decentramento regionale (più o meno spinte) tanto modelli formalmente federali (Germania, Austria), ma nelle une e nelle altre risulta sempre fondamentale il principio di garanzia dello Stato rispetto al riparto delle competenze fra Stato e istituzioni/enti territoriali, a tutela della eguaglianza dei cittadini nei diritti, e della tenuta complessiva dello Stato.

* Professore emerito di diritto pubblico comparato, Università della Calabria.

¹ Su tale disposto costituzionale, fra gli studi monografici più recenti si v. D. Giroto, *L'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Tentativi di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. e limiti di sistema*, Torino, 2019; F. Pastore (cur.), *Il regionalismo differenziato*, Atti del convegno di Cassino del 5 aprile 2019, Padova, 2019; L. Violini, *Una forma di Stato a regionalismo differenziato? Percorsi e argomenti per l'attuazione dell'art. 116, III comma, Cost.*, Torino, 2021.

² Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Prolusione al Convegno Anci (Bergamo, 22-24 novembre 2022).

In questa prospettiva, si ricorda, ad es., come nell'art. 72, c. 2, GG si prescrive che lo "Stato federale tedesco ha il diritto di legiferare se e nella misura in cui la creazione di condizioni di vita equivalenti nel territorio federale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dell'intero Stato rendano necessaria una disciplina federale", e che *il diritto federale prevale sul diritto del Land* (art. 31 GG).

Tanto per sottolineare come, nel dibattito politico (ma non solo), l'uso retorico di formule federalistiche non appaia idoneo – qualora postulato – a legittimare la limitazione dell'eguale trattamento dei cittadini nei loro diritti. Se ciò vale per gli Stati federali, *a fortiori* deve affermarsi per le forme di decentramento regionale nel quadro degli Stati unitari a base regionale, come ora quello italiano in considerazione. Si osserva in tal modo che la forma di stato federale non si pone in contrasto con le garanzie pretese dal principio di eguaglianza interterritoriale. Ciò di cui si dovrà allora parlare è il tipo o modello di riforma regionalistica che non sia tale da generare condizioni di disuguaglianza delle condizioni di vita dei cittadini nei diversi territori del Paese.

In tale prospettiva, così, se non si vuole incorrere nelle censure della Corte costituzionale, le revisioni costituzionali sono tenute a rispettare i vincoli posti a tutela del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), del principio solidarista (art. 2 Cost.) e quello di unità giuridica (art. 5 Cost.) e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, c. 2, lett. m, Cost.), per come sancisce la Costituzione revisionata nel 2001 in diverse sue disposizioni, fra cui nella (appena richiamata) lettera *m* dell'art. 117, c. 2 Cost e nell'art. 120, c. 2 Cost.).

A fronte di rivendicazioni autonomistiche che perseguono modelli di tipo secessivi, se potevano avere una qualche ragion d'essere nel loro rivendicare l'attuazione del regionalismo, non possono ammettersi quando e ove le stesse comportano, di fatto, una 'lacerazione costituzionale', come un *vulnus* al principio della eguaglianza (interpersonale e interterritoriale).

Qualunque lettura se ne dia, tali sarebbero, infatti, gli esiti attuativi dell'art. 116, c. 3, Cost. in tema di regionalismo differenziato attraverso le intese già sottoscritte con tre regioni (Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna), che produrrebbero (al loro perfezionamento formale) un impatto problematico e controverso sulla effettività dei diritti sociali e civili coinvolti e con essi sulla coesione nazionale, dovendosi parlare nella prospettiva di attuazione dell'art. 116, c. 3, Cost. secondo le modalità accolte nella bozza Calderoli di una sostanziale 'decostituzionalizzazione' (dell'art. 117 Cost.), in ragione del tipo di intervento riallocativo sul riparto delle competenze (sancite nell'art. 117 Cost.) e sulla sostanziale emarginazione del Parlamento, il tutto in violazione delle procedure sulla revisione costituzionale.

In tale prospettiva, non si può non rilevare, infatti, come il procedimento delineato nella Bozza Calderoli faccia esplicito riferimento non già alla legge (per quanto richiede l'art. 117, c. 2, lett. m) ma ai dPCM (fonte meramente amministrativa), nella misura in cui il Governo/Parlamento hanno deciso di adottare, con l'art. 1, cc. 791-798, della legge di bilancio per l'anno 2023, l'attuazione del regionalismo differenziato *subordinandolo* alla determinazione (e non già anche alla relativa copertura finanziaria) dei "livelli essenziali delle prestazioni" (LEP), concernenti i diritti fondamentali sociali³.

³ Nella letteratura scientifica e nella stessa opinione pubblica non mancano, da più tempo, letture critiche sul 'regionalismo differenziato' e sulle relative modalità di attuazione, sia dalla prospettiva giuridica che da quella economica. Fra le molte si richiamano quelle che parlano dell'attuazione del 'regionalismo differenziato' in termini di "suicidio dello Stato" (M. Ainis, *Il suicidio dello Stato*, in "La Repubblica", 26 novembre 2002) e quelle che, già a partire dalla revisione del titolo V Cost., avevano colto (contrastandoli nel dibattito parlamentare) i rischi posti dalle (nuove) differenziazioni del regionalismo, in tema di forme di riparto territoriale delle competenze e di diritti, che ne avrebbe fatto un procedimento illegittimo (per elusione/violazione dell'art. 138 Cost.). In tale ultima prospettiva di analisi cfr., in particolare, L. Elia, nella *Introduzione* al volume di A. Anzon (*I poteri delle Regioni. Lo sviluppo attuale del secondo regionalismo*, Torino, 2008). Con valutazioni parimenti critiche, ne ha trattato sia (una parte del) la dottrina economica, quando ne ha parlato nei termini di "secessione dei ricchi" (G. Viesti, *Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale*, Roma-Bari, 2019, di cui cfr. anche *Regionalismo differenziato. Uno Stato a pezzi*, in *Il Mulino*, 29 Agosto 2022), sia una parte della dottrina costituzionalistica, che l'ha censurata di *anarco-federalismo* e di *federalismo pasticciato* (fra i molti, P. Ciarlo e M. Betzu, *Dal regionalismo differenziato al regionalismo pasticciato*, in *Istituzioni del federalismo*, 2008); una valutazione critica, quest'ultima, che ha ora riguardo alle modalità specifiche accolte nella prospettiva di attuazione dell'art. 116, c. 3 Cost., che la porta a cogliere l'effetto attuativo della riforma in termini di "derivate incostituzionali delle autonomie" e di formazione di "repubbliche l'un contra l'altra armate", in "La Repubblica", 6 giugno 2022).

Quanto alle parabole evolutive registrate in tale materia nella fase di attuazione costituzionale, in tale prospettiva, si deve ricordare come l'attuazione dello *Stato regionale e delle autonomie* sia stato fin qui nelle mani dei partiti politici⁴; ma tale opzione, come è agevole osservare da più tempo, non ha ben funzionato. Occorre ora che il Paese, nella pluralità delle sue componenti culturali e politiche, possa esprimere la sua opinione in tema, come è accaduto in modo positivo, e con esiti apprezzabili, nelle tornate referendarie del 2006 e del 2016, nelle quali i cittadini hanno potuto votare *in difesa della Costituzione*, con una partecipazione politica che è stata colta come espressione di vero e proprio 'patriottismo costituzionale'.

Questa lunga premessa vuole sottolineare come i limiti della politica partitica abbiano concorso (anche in termini di populismo), a far correre gravi rischi alla unità giuridica e politica della Nazione, assegnando agli organi di garanzia (soprattutto alla Corte costituzionale) l'onere aggiuntivo di farsi carico delle esigenze di unità politica del Paese e di coesione nazionale, unitamente alla garanzia dei diritti civili e sociali in ogni parte del territorio.

Tuttavia, tale considerazione non esclude che si possano considerare positivamente le esigenze di una ulteriore 'riforma della riforma' volta a superare persistenti incertezze/incongruenze fra centro (statale) e periferia (regionale), attraverso la valorizzazione delle esigenze di "*positivizzazione costituzionale del principio unitario, con la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e la introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione*" (ddl cost. n. 1825, presentato al Senato il 22 maggio 2020), cui ora si aggiunge l'avvio di una iniziativa legislativa popolare volta a formalizzare la presentazione di un ddl cost. di iniziativa popolare di riforma del Titolo V, "*avente ad oggetto la modifica dell'art. 116 comma 3 della Costituzione e dell'art. 117, commi 1, 2 e 3 con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato*"⁵.

Tali incongruenze si sono rivelate insostenibili soprattutto nelle prassi relative alle misure di contrasto del sars-covid-19, richiedendo l'intervento risolutivo del Giudice delle leggi⁶. Sia pure con significative diversità di lettura, infatti, nella dottrina e nella prassi legislativa e amministrativa del sistema sanitario (statale e regionale), tali problematiche di recente si sono concentrate in modo particolare sulle problematiche del riparto e della gestione delle competenze sanitarie e dunque sulle tematiche competenziali e, a tale riguardo, in generale, su quelle dell'adeguatezza, nel suo complesso, della riforma del Titolo V Cost.

Tuttavia, mentre per una parte della dottrina gius-pubblicistica tali problematiche (e le stesse discrepanze concretamente individuate) nel rapporto fra Stato e Regioni, in modo particolare durante le primissime fasi della pandemia, avrebbero suggerito come criterio preferenziale di lettura l'opportunità di un'analisi approfondita della effettività di beni unitari riguardati da tali revisioni costituzionali anche nella prospettiva *de jure condendo* – e ciò soprattutto in ragione della insostenibile asimmetria nella organizzazione e nella funzionalità delle amministrazioni sanitarie e del(l'assenza di) riparto perequativo dei relativi fondi di funzionamento (sbilanciato fra le amministrazioni sanitarie operanti nelle diverse regioni del Paese, sulla base di un criterio di spesa storica, da più tempo ritenuto obsoleto e iniquo rispetto alle più concrete esigenze perequative evidenziate diffusamente nel dibattito politico-istituzionale) – per la restante dottrina, sulla scorta degli effetti della crisi emergenziale sui rapporti istituzionali Stato-Regioni, si sottolinea, in senso contrario, l'opportunità di un "approccio di attesa, seppur di osservazione, per riservare critiche e riflessioni ad un momento successivo al riassorbimento del fastidioso rumore polemico che ha ormai

⁴ S. Mangiameli, *Errori e mancata attuazione costituzionale. A proposito di regionalismo e regionalismo differenziato*, in *Diritti regionali*, 1/2023, p. 1 ss.

⁵ A firma del prof. Villone e altri (Coordinamento Difesa Costituzione).

⁶ *Ex aliis*, sul punto, M. Luciani, *Salus*, Modena, 2022; U. Adamo, *¿A quién le corresponde la competencia en el ámbito de la emergencia sanitaria? Algunos observación crítica sobre los motivos invocados en apoyo de la decisión de la Corte Constitucional*, in *Revista de derecho constitucional europeo*, 38/2022; A. Poggi, G. Sobrino, *La Corte, di fronte all'emergenza Covid, espande la profilassi internazionale e restringe la leale collaborazione (ma con quali possibili effetti)*, in *Osserv. cost.*, 4/2021.

riempito molti spazi di discussione in questi ultimi mesi”⁷. E ciò anche in ragione delle problematiche istituzionali/costituzionali che hanno fatto registrare la “grave assenza” delle assemblee elettive regionali, surrogata da una diversa dinamica nella quale, nella gran parte delle regioni, sia pure in modo differenziato fra loro, si è affermata una torsione presidenzialistica del governo regionale della salute⁸. Secondo tale diverso approccio, saremmo in presenza di una cornice nella quale, a ben vedere, l’insieme delle relazioni istituzionali tra centro e periferia non risulterebbe aver debordato dagli argini costituzionalmente previsti⁹. In una simile lettura, così, il riscontro fattuale dei limiti (se non anche dello stesso insuccesso) delle procedure e delle forme della ‘leale collaborazione’ non risulterebbe generalizzabile alla totalità quanto piuttosto ad una parte soltanto delle Regioni.

Dell’insieme di tali problematiche (costituzionali e politiche) siamo ora invitati a riflettere anche in ragione della considerazione secondo cui il più recente indirizzo politico governativo, nell’ottica di attuazione dell’art. 116, c. 3, Cost., sembra aver posto le premesse della lacerazione del principio unitario e di indivisibilità della Repubblica e con esse della disequaglianza (fattuale) fra i cittadini nei diversi territori regionali. Il tutto nel corpo sociale di un Paese che si riconosce tuttora nella dinamica territoriale Nord-Sud, anche in ragione del loro appartenere (o meno) alle Regioni sottoscrittrici delle Intese di attuazione dell’art. 116, c. 3, Cost. (discriminazione interterritoriale in violazione dell’art. 3 Cost.).

Una simile prospettiva, se non vuole incorrere nel rischio di svalutazione/dequotazione dei principi costituzionali operando in tal modo in un’ottica ‘politicistica’, deve riproporre pertanto quegli interrogativi fondamentali che da sempre vengono sollevati quando si riflette sui rapporti fra le forme istituzionali concrete del decentramento territoriale e le problematiche della loro compatibilità con i principi costituzionali posti a fondamento dello Stato repubblicano. Per quanto riguarda il sistema regionale, si tratta, come è noto, soprattutto (ma non solo) dell’intera Prima Parte della Costituzione così come dell’intero Tit. V della Costituzione, per come già revisionato.

Tanto per osservare, in premessa, che il principio autonomistico vive (*melius* convive) nel quadro di una cornice costituzionale riccamente dotata di principi che ne assicurano il pluralismo (interno ed esterno) e una dinamica evolutiva, ispirata alla democrazia partecipativa e progressiva voluta dai costituenti repubblicani.

Ai fini di questa premessa sull’impatto (regressivo) del regionalismo differenziato sui diritti fondamentali (civili e sociali) – accanto ai fondamentali principi di unità e di indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.) – fra i principi costituzionali da richiamare nella presente prospettiva di analisi – un ruolo fondamentale è ricoperto dal principio di eguaglianza (formale e sostanziale, inter-personale e inter-territoriale), da quello personalista e da quello solidarista, posti nel loro insieme a base della Costituzione repubblicana come principi fondamentali e assiologici, in ragione del loro proporsi come fondanti e caratterizzanti l’ordinamento repubblicano.

In quanto tali, così, tali principi si estendono – segnandone il limite non eludibile – alle autonomie territoriali nella concreta manifestazione dei relativi poteri e dunque, per quanto ora riguarda il tema di questa riflessione, nella stessa relazione da prevedersi (in sede di attuazione dell’art. 116, c. 3, Cost. in tema di regionalismo differenziato nonché dell’art. 119 Cost.) fra distribuzione territoriale delle competenze regionali (concorrenti ed esclusive), esercizio dell’autonomia di entrata e di spesa da parte degli enti territoriali e perequazione delle risorse finanziarie (in particolare in favore delle regioni fiscalmente più deboli).

⁷ F. Bilancia, *Ragionando ‘a freddo’: gli effetti della crisi emergenziale sui rapporti istituzionali Stato-Regioni*, in *Istituzioni del federalismo*, 2020, p. 29; Id., *Le conseguenze giuridico-istituzionali della pandemia sul rapporto Stato/Regioni*, in *Diritto pubblico*, 2/2020, p. 333.

⁸ “Le tensioni, i conflitti così come in positivo gli esiti collaborativi e di stemperamento si sono integralmente svolti nella dinamica di relazione tra il Presidente del Consiglio – e qualche altro singolo ministro – e i presidenti di Regione” (F. Bilancia, *Ragionando ‘a freddo’, ecc.*, cit., p. 30).

⁹ “[c]he, anzi, sembra essersi mantenuto in un ambito di *fisiologica complessità*, seppur appesantita dalla rilevanza dei problemi e dal clima emergenziale” (*Ibid.*, p. 30).

Tale catalogo di principi e di disposizioni costituzionali è volto ad assicurare che l'autonomia territoriale costituzionalmente prevista dalle richiamate previsioni costituzionali e quella stessa ora (innovativamente) consentita in particolare dall'art. 116, c. 3, non si traduca nella limitazione delle prestazioni legislative e amministrative relative ai diritti fondamentali (sociali ma non solo) dei cittadini a prescindere dal loro territorio di residenza.

In tale ottica, si ricordano, in particolare (con elencazione meramente indicativa) il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alla istruzione, il diritto all'assistenza sociale e alla previdenza, il diritto all'ambiente 'salubre' che, costituiscono, unitamente a tutti gli altri accolti nel catalogo dei diritti fondamentali della Prima Parte della Carta costituzionale, pilastri basilari dello Stato sociale di diritto e, al contempo, attuazioni del principio di eguaglianza (art. 3, c. 2, Cost.) e del principio solidaristico (art. 2 Cost.).

Unitamente agli altri principi accolti nella rubrica costituzionale dei Principi fondamentali, essi informano di sé l'intera architettura repubblicana portando ad interrogarsi in modo problematico sugli ambiti e sui limiti dello stesso regionalismo qualora inteso (in un'ottica funzionalistica) non come mera riorganizzazione delle competenze statali fra centro e periferia quanto piuttosto in termini di tutela della effettività dei diritti (civili e sociali) dei cittadini a prescindere dai confini territoriali dei governi regionali e locali.

Un tema - questo - che, a partire dalla riforma del Tit. V Cost., ritroviamo al centro del dibattito pubblico e dell'analisi costituzionalistica, ma che in modo discutibile appare ora pretermesso nell'attuazione dell'art. 116, c. 3, Cost. Nell'ultima sua versione, come già ricordato, infatti, la legge di bilancio per il 2023, che si pone come attuativa della novella costituzionale, fra altre discutibili previsioni con effetti di emarginazione del Parlamento, ha fatto ricorso in modo costituzionalmente controverso alla previsione di dpcm (atti amministrativi che come tali sfuggono alle previsioni di controllo del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale) quali strumenti di attuazione delle previsioni in tema di LEP, in quanto soggetti al mero controllo giurisdizionale del giudice amministrativo.

Con riguardo all'esercizio dei poteri che la Costituzione assegna alle Regioni e agli altri organi costituzionali di garanzia, la questione fondamentale, come si osserva, appare quella che verrebbe meno, nella cornice dello Stato sociale di diritto, il controllo stesso della democrazia parlamentare (ad opera del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale) sulla concreta attuazione delle materie assegnate alla competenza concorrente e/o esclusiva delle Regioni, potendo il cittadino, quale titolare di tali situazioni giuridiche protette nelle forme pedissequa delle disposizioni costituzionali (e ora dei LEP), ricorrere al solo giudice amministrativo e venendo meno in tal modo quel quadro di tutele complessive assicurate in uno Stato democratico-parlamentare.

Da almeno un ventennio, sulla base di rivendicazioni territorialistiche spinte (e almeno in passato anche formalmente secessive), tale tema continua a riproporsi in tal modo alla base di non banali tentativi di 'sbrego istituzionale', cioè di lacerazione del tessuto politico/civile del Paese, che hanno portato a galla una persistente gracilità di fondo del processo di unificazione politica della Nazione (più di 160 anni fa), che assume le forme di una non risolta 'questione meridionale', cui ora si aggiunge l'emersione, parimenti problematica, di una 'questione settentrionale', potenzialmente destinata a originare fratture sociali nel Paese.

Tale discutibile progetto di dualismo territoriale del Paese, come si è già ricordato, era inizialmente partito con le minacciose rivendicazioni di secessione della 'Padania', proseguendo con l'adozione della legge sul federalismo fiscale (legge Calderoli, 42/2009, solo apparentemente più ragionevole del leghismo più *hard*), che si era infine arenata nelle terre mobili della 'resistenza' del sistema regionale/locale, per riemergere infine nelle forme (discutibili nei contenuti materiali e per le procedure previste) con il progetto di regionalismo asimmetrico delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

2. Unità giuridica, diritti di cittadinanza e coesione nazionale (fra legislatore, dottrina e giurisprudenza costituzionale)

Senza scendere ora in un'analisi approfondita su interrogativi e dubbi sollevati, possono richiamarsi gli ulteriori interrogativi che possono porsi con riguardo ai rapporti fra forme istituzionali del decentramento territoriale e problematiche di compatibilità dell'esercizio dei poteri pubblici ai diversi livelli territoriali con i principi costituzionali posti a fondamento dello Stato regionale e sociale. Fra essi, come si è già ricordato, il principio di eguaglianza (formale e sostanziale), quello di centralità della persona umana e quello solidaristico, principi fondamentali per l'intero ordinamento repubblicano, e che in quanto tali si estendono, come limite, nella estrinsecazione dei relativi poteri, alle autonomie territoriali. Tali principi informano l'intera architettura costituzionale repubblicana, portando ad interrogarsi su ambiti e limiti del regionalismo inteso (non solo come riorganizzazione fra centro e periferia delle competenze statali) in termini di effettività dei diritti (civili e sociali) secondo l'approccio della migliore dottrina che li aveva colti come *'super-disposizioni costituzionali'*, prescindendo dai confini territoriali dei governi regionali e locali, nello stesso spirito e nel rispetto della odierna previsione della lettera *m* dell'art. 117, c. 2, Cost.

Una questione di dualismo territoriale – quest'ultima – che era stata portata nuovamente in evidenza (dalla Lega di Bossi) con la minaccia politica di secessione di una porzione del territorio del nord-est del Paese (la mitica Padania), era proseguita (con Calderoli) con una (solo apparente) maggiore ragionevolezza nell'adozione della legge 42/2009 (nella quale, se venivano tutelati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali positivizzati nell'art. 117, c. 2, lettera *m* della Costituzione, continuavano comunque a restare senza la integrale copertura del finanziamento pubblico le rimanenti funzioni dei comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni).

Le relazioni esistenti fra forma di Stato e diritti (sociali ma non solo), in tale prospettiva, rilevano soprattutto per le problematiche costituzionali relative all'eguaglianza delle condizioni di vita dei cittadini, che concretizzano lo *'statuto della cittadinanza'* (unitaria e sociale), secondo una formula invalsa nell'analisi costituzionale (degli stati regionali e di quelli federali) ma anche in quella politica.

La Corte costituzionale ha confermato tale lettura con un indirizzo giurisprudenziale chiaro e stabile nel tempo. Un indirizzo, che di recente è stato argomentato dalla sent. cost. n. 220 del 2021, quando la Corte osserva, nel merito della questione sottoposta al suo vaglio, che la questione sollevata "non esime dal valutare negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale", affermando che "in definitiva, il ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali" (*cons. in dir. n. 5.1*).

In una sua precedente pronuncia in materia regionale, la Corte aveva già censurato una legge della Regione Veneto in tema di autonomia territoriale (indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto) (Corte cost., sent. n. 15/2014) in ragione del suo suggerire "sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all'art. 5 Cost." (Corte cost., sent. n. 118/2015, p.to 7.2. *cons. in dir.*). A garanzia di tali principi dell'ordinamento repubblicano, la Corte non poteva che sottolineare in tema come *l'unità della Repubblica* costituisca "uno di quegli elementi così essenziali dell'ordinamento costituzionale da essere sottratti persino al potere di revisione costituzionale (sentenza n. 1146 del 1988)" (Corte cost., sent. n. 118/2015, p.to 7.2. *cons. in dir.*).

Naturalmente, l'eguaglianza può convivere con forme di organizzazione statale che prevedono asimmetrie e differenziazioni nelle forme di distribuzione territoriale delle competenze purché siano salvaguardati i principi costituzionali e le disposizioni costituzionali in materia di diritti.

Rispetto alle questioni sollevate dalla revisione costituzionale del Tit. V Cost. del 2001, in tale prospettiva, devono richiamarsi i profili relativi ai rapporti fra nuove competenze riconosciute alle

regioni e agli enti autonomi della Repubblica e garanzia dei diritti di cittadinanza (unitaria e sociale). L'analisi dovrà richiamare (ora per cenni) le stesse questioni poste delle modalità previste per assicurare alle Regioni e agli enti territoriali le risorse necessarie all'esercizio delle competenze loro riconosciute dalla riforma costituzionale (art. 119 Cost. e legge delega di attuazione, n. 42 del 2009, sul cd federalismo fiscale)¹⁰.

Tuttavia, come gli studiosi della materia hanno osservato, tali competenze appaiono prive di puntuali norme di garanzia, almeno relativamente ai contenuti essenziali della 'perequazione finanziaria' (art. 119, c. 3, Cost.). Quest'ultima, pertanto, potrà risultarne di complessa esigibilità, venendo rimessa alla negoziazione politica all'interno della Conferenza Stato-Regioni, ovvero in altre istanze di concertazione politico-istituzionale istituite a tale scopo. Una perequazione che, qualora individuata nella forma della mera redistribuzione compensativa, non sarebbe in grado di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alla sanità, al sociale, alla scuola e al trasporto pubblico locale. Una garanzia – questa – assicurata dalla Costituzione (art. 117, c. 2, lett. m, Cost.; art. 119, c. 3 Cost.), come sinonimo di certezza di erogazione in favore della collettività; il tutto attraverso un percorso di solidarietà condizionato al conseguimento degli obiettivi di risanamento prestazionale e di rilancio dei territori con minore capacità fiscale per abitante, beneficiari dell'intervento redistributivo.

In tale quadro, si conferma come il profilo fondamentale posto dalla questione in considerazione – ieri con riguardo al federalismo fiscale, oggi con riguardo al regionalismo asimmetrico – come si è osservato in precedenza, è quello che porta ad interrogarsi sul nuovo assetto delle competenze, per come disegnato dalla riforma costituzionale e dalle forme istituzionali che si annunciano per l'attuazione dell'art. 116, c. 3, Cost., rispetto alla garanzia del principio di eguaglianza fra i cittadini e con esso della garanzia dei diritti di cittadinanza (unitaria e sociale), posti a fondamento della vigente forma di Stato e in particolare del diritto alla salute, del diritto all'istruzione e del diritto al lavoro, ma non solo di essi.

In tale prospettiva, si sottolinea come la lettera *m* dell'art. 117, c. 2, Cost. non attribuisca alla legislazione esclusiva dello Stato la sola competenza a determinare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti sociali, estendendosi, con formulazione dalla natura garantistica, anche ai diritti civili, di modo che i primi e i secondi siano "garantiti su tutto il territorio nazionale".

Alcune considerazioni s'impongono per inquadrare tale centrale profilo che si pone come limite nell'attuazione delle previsioni costituzionali in materia di autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Diversamente da quanto previsto nell'originario ordinamento regionale, il novellato Tit. V Cost. e, al suo interno, ora, l'attuazione dell'art. 116, c. 3, Cost. introduce un rapporto esplicito e diretto fra 'nuovo' regionalismo e novellate modalità di disciplina dei diritti sociali e civili¹¹.

La quantità e la qualità della nuova allocazione delle competenze a livello regionale, in tale quadro, risultano in qualche modo comparabili a quelle operate nei sistemi federali e negli stati unitari composti (Spagna), differenziandosene per le sole tecniche istituzionali dell'allocazione territoriale dei poteri e della relativa legislazione di attuazione e integrativa. In questo senso – se non certo giustificarsi – pertanto, può forse comprendersi l'enfasi del mondo parlamentare quando ha utilizzato il termine federalismo per inquadrare la recente revisione costituzionale del Titolo V.

Nell'assegnare alla 'legislazione esclusiva statale' la 'materia'/funzione¹² della "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", l'art. 117, c. 2, lett. m si

¹⁰ S. Gambino, *Forma di Stato e federalismo fiscale. Spunti costituzionali e comparatistici*, in Id. (cur.), *Il federalismo fiscale in Europa*, Milano, 2014; Id., *Forme di stato, federalismo fiscale e diritti di cittadinanza*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 12/2013.

¹¹ A. Ruggeri, *Neo-regionalismo e tecniche di regolazione dei diritti sociali*, in *Diritto e società*, 2/2001; L. Vandelli, *Egalité et régionalisme dans la Constitution italienne*, in A.M. Le Pourhiet (dir.), *Droit constitutionnel local*, Paris-Aix-en-Provence, 1999; S. Gambino, *Normazione regionale e locale e tutela dei diritti fondamentali (fra riforme costituzionali, sussidiarietà e diritti fondamentali)*, in A. Ruggeri (cur.), *Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali*, Torino, 2007.

¹² Fin dalle sue prime sentenze successive alla revisione costituzionale, il Giudice delle leggi ha osservato che non si tratta propriamente di 'materia in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie,

prefigge di assicurare la garanzia del principio di eguaglianza di fronte alla legge – che naturalmente deve leggersi, innanzitutto, come eguaglianza di fronte alla Costituzione – su tutto il territorio nazionale¹³. Omologa valutazione deve farsi, in un'analisi che si voglia compiuta, almeno, per 'la tutela della concorrenza', per la 'perequazione delle risorse finanziarie', per il 'sistema tributario e contabile dello Stato', per l'ordine pubblico e sicurezza', per l'ordinamento civile e penale', per la 'cittadinanza', in armonia con un indirizzo ormai stabile della giurisprudenza costituzionale a garanzia dell'unitarietà del sistema.

Il legislatore di revisione, in tal senso, si è mosso in una cornice costituzionale nella quale ha assunto come definitivamente superato il risalente modello dell'uniformismo e del centralismo al quale ha corrisposto, nella prassi, una legislazione regionale sostanzialmente omologa. Rispetto ad un simile orizzonte, si ponevano e tuttora si pongono non solo fattualmente ma come evenienze possibili le lesioni del principio di eguaglianza dei cittadini (eguaglianza interpersonale) all'interno di ogni singola Regione ma (soprattutto) con riferimento al luogo di residenza (eguaglianza interterritoriale).

In tale quadro se, rispetto alla prima richiamata situazione, potevano risultare bastevoli le previsioni costituzionali di divieto di discriminazione fra i soggetti (art. 3, I co., Cost.), le eventuali diseguaglianze interterritoriali sarebbero risultate senza idonea copertura costituzionale; ciò soprattutto in considerazione della realtà socio-politica del Paese, tuttora caratterizzata da una persistente 'questione meridionale', da intendersi come (non superato) divario socio-economico fra Nord e Sud del Paese.

È soprattutto rispetto a tale possibile (ma effettiva) diseguaglianza che costituisce garanzia dei diritti di cittadinanza ('unitaria' e 'sociale') la richiamata previsione di cui alla lettera *m* dell'art. 117, c. 2, Cost., nonché la previsione dell'ulteriore limite costituito dai 'principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato' con riferimento alle competenze concorrenti delle regioni (art. 117, c. 3, Cost.) e alle competenze esclusive delle stesse (art. 117, c. 4, Cost.).

Se alle (possibili) lesioni del principio di eguaglianza (interpersonale e interterritoriale) il legislatore di revisione costituzionale ha posto rimedio con le disposizioni di cui alla lettera *m* dell'art. 117, c. 2, Cost., nella stessa ottica garantistica (della cittadinanza 'unitaria' e 'sociale') deve assumersi operante l'intero sistema dei 'principi fondamentali' (e fra questi in particolare il principio personalistico, quello solidaristico, di cui all'art. 2 Cost., e quello egualitario, di cui all'art. 3, commi 1 e 2) e delle disposizioni costituzionali in materia di diritti fondamentali, in quanto 'patrimonio costituzionale' indisponibile alla discrezionalità del legislatore (ordinario e regionale), come anche alla stessa revisione costituzionale, in ragione del suo costituire 'principio supremo' dell'ordinamento costituzionale, secondo una puntuale definizione del Giudice costituzionale (Corte cost., sent. n. 1146 del 1988, p.to 2.1 *cons. in dir.*).

Nell'attuazione del principio di solidarietà, così, alla 'Repubblica' (ora intesa, ai sensi dell'art. 114 Cost., come l'insieme pariordinato costituzionalmente di tutti i pubblici poteri, statali e territoriali) spetta di far valere, a titolo di solidarietà e di 'coesione sociale', tutte quelle garanzie che concorrono,

rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, *senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle*" (sent. n. 282 del 2002) (corsivi aggiunti).

¹³ Nell'ampia bibliografia, cfr. E. Balboni, *Livelli essenziali: il nuovo nome dell'eguaglianza? Evoluzione dei diritti sociali, sussidiarietà e società del benessere*, in AA.VV., *Il sistema integrato dei servizi sociali*, Milano, 2003; M. Luciani, *I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione*, in *Politica del diritto*, 2002; C. Pinelli, *Sui 'livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali' (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.)*, in *Diritto Pubblico*, 2002; G. Rossi, A. Benedetti, *La competenza legislativa statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*, in *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, 2002, Supplemento al n. 1; M. Belletti, *I 'livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ...' alla prova della giurisprudenza costituzionale. Alla ricerca del parametro plausibile*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2003, nn. 3-4; A. D'Aloia, *Diritti e stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni*, in *Le Regioni*, 2003; G. Guiglia, *I livelli essenziali delle prestazioni alla luce della recente giurisprudenza costituzionale e dell'evoluzione interpretativa*, Padova, 2007.

con il principio di eguaglianza sostanziale, a superare le diseguaglianze originate nel sistema economico e sociale, rimuovendone gli squilibri e favorendo l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Al legislatore (statale e regionale) e al rimanente sistema autonomistico della Repubblica, nell'esercizio dei poteri normativi di cui sono rispettivamente attributari in via costituzionale, e nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione¹⁴, compete di assicurare la tutela dell'unità giuridica' e dell'unità economica'.

Agli stessi soggetti compete, in particolare, *la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni* concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali (art. 120, ult. co., Cost.), potendo (da leggere come *'dovendo'*) lo Stato-Governo, in tal senso, sostituirsi agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nelle ipotesi normative fissate in Costituzione (art. 120, c. 2, Cost.), nel rispetto delle procedure di legge relative a tale controllo sostitutorio (art. 8, l. n. 131/2003)¹⁵.

Se ne può concludere che, se pure la previsione di cui all'art. 117, c. 2, lett. m, Cost., in via di principio, poteva apparire non strettamente necessaria ai fini della tutela dei diritti fondamentali, tale disposizione costituzionale trova la sua motivazione (potremmo perfino dire *'pedagogica'*) nell'esigenza (eminentemente garantistica) di rendere esplicito che il quadro costituzionale dei principi fondamentali non ha registrato modifiche sostanziali.

La legislazione 'concorrente' nelle nuove materie di cui risultano attributarie le Regioni (soprattutto la tutela della salute, l'istruzione, la tutela e la sicurezza del lavoro) e quella attribuita residualmente dovrà esercitarsi – con le possibili differenziazioni di *status* delle Regioni medesime – senza mettere in questione lo 'statuto della cittadinanza', che dovrà restare 'nazionale' e 'sociale', assicurando, in tal modo, i livelli essenziali di prestazioni in materia di diritti civili e sociali, nonché l'inderogabilità dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale tra i soggetti e le diverse aree del Paese.

Il tale ottica, il riparto operato dal legislatore di revisione costituzionale è apparso complesso, talora confuso e perfino 'ingenuo' nella sua 'pretesa' di fermare il moto irreversibile degli interessi a base dell'ordinamento¹⁶. Ancora una volta, così, saranno lo sforzo dell'interprete e soprattutto la Corte costituzionale a (dover) ri-comporre in un quadro di compatibilità costituzionale le opzioni differenziate (nel tempo e nello spazio) del legislatore statale e di quello regionale. Fondamentale ai fini di tale ricomposizione (dottrinarie e giurisprudenziale), come si è già osservato, risulterà la previsione di cui alla lettera *m* dell'art. 117, c. 2, Cost. e l'interpretazione che ne darà il Giudice delle leggi, letta nella stessa cornice delle nuove opportunità e dei vincoli sanciti nel novellato sistema tributario e contabile dello Stato, delle regioni e del sistema autonomistico.

L'interpretazione dottrinarie dei contenuti materiali dell'art. 117 Cost. in materia di diritti (civili e sociali), tuttavia, rinvia a letture fra loro notevolmente differenziate, a seconda che prevalga o meno un orientamento (culturale e istituzionale) di discontinuità rispetto alla disciplina previgente. La questione nasce dall'individuazione dei limiti cui risulta sottoposta la potestà legislativa regionale concorrente ma soprattutto dalla risposta alle questioni circa l'estensibilità o meno di tale regime di vincoli alla stessa potestà legislativa 'residuale' delle Regioni.

¹⁴ A. Anzon, *Flessibilità dell'ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e regioni (nota a C. Cost. n. 303/2003)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 5/2003; A. Morrone, *La Corte costituzionale riscrive il titolo V*, in *Quaderni Costituzionali*, 4/2003; R. Bin, *La "leale collaborazione" tra prassi e riforma*, in *Le Regioni*, 3-4/2007.

¹⁵ A. D'Atena, *Materie legislative e tipologia delle competenze*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2003; C. Mainardis, *Il potere sostitutivo*, in G. Falcon (cur.), *Stato, regioni ed enti locali nella legge 131 de 5 giugno del 2003*, Bologna, 2003; G. Scaccia, *Il potere di sostituzione in via normativa nella l. n. 131 del 2003*, in *Le Regioni*, 4/2004, n. 4; G.P. Veronesi, *Il regime dei poteri sostitutivi alla luce del nuovo art.120, Il co., della Costituzione*, in *Le istituzioni del federalismo*, 5/2002.

¹⁶ G.U. Rescigno, *I diritti civili e sociali fra legislazione esclusiva dello Stato e delle Regioni*, in S. Gambino (cur.), *Il nuovo ordinamento regionale in Italia. Competenze e diritti*, Milano, 2003; A. Ruggeri, *La riforma costituzionale del Titolo V e i problemi della sua attuazione, con specifico riguardo alle dinamiche della normazione ed al piano dei controlli*, in *Il nuovo Titolo V della parte II della Costituzione*, Convegno A.I.C., 14/1/2002, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; M. Luciani, *La tutela costituzionale dei livelli essenziali di assistenza*, in AA.VV. (cur.), *I livelli essenziali di assistenza nella Costituzione. Doveri dello Stato, diritti dei cittadini*, Roma, 2002.

In tale prospettiva, appare pienamente fondata quella lettura che invoca la finalità garantistica di tutela del bene costituzionale dell'unità, ed in particolare la protezione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali a prescindere dai confini territoriali dei governi locali, come titolo di legittimazione della potestà legislativa statale nel giustificare l'eventuale intervento, oltre che attraverso 'principi fondamentali' anche attraverso una specifica disciplina, di natura trasversale, capace di penetrare nell'ambito regolativo della stessa potestà legislativa regionale (oltre che, naturalmente, in quella amministrativa).

Nel nuovo quadro costituzionale, in tal modo, si aprono per le regioni nuovi ambiti di disciplina e di garanzia in ordine alla materia dei diritti (civili e sociali), al contempo, confermandosi per lo Stato la competenza a intervenire in tale disciplina regionale sia attraverso la statuizione di 'principi fondamentali' della materia che attraverso regole legislative (sia pure non di dettaglio), gli uni e le altre, in ogni caso, rispettosi dei principi fondamentali costituzionali e fra essi in particolare, del principio di eguaglianza.

Pur potendo apparire la riforma costituzionale come operante nel segno della (sostanziale) continuità, così, l'angolo di osservazione dei diritti civili e sociali dischiude un quadro ordinamentale autonomistico valorizzato nell'ambito dei suoi poteri e fra questi – diversamente da quanto era previsto nel previgente ordinamento – da ambiti normativi che si estendono alla stessa materia dei diritti civili e sociali.

Tuttavia, tali poteri conoscono un limite negativo, nel senso che le regioni, sia nell'esercizio della potestà legislativa concorrente che in quella residuale/esclusiva, devono conformarsi ai 'principi fondamentali' e alle stesse regole legislative statali poste a garanzia dei beni fondamentali di cui alla lettera *m* e all'art. 120, c. 2, Cost.

In tale ottica, ci si può chiedere se il rischio di uno 'scivolamento verso il basso' dei contenuti della nuova disciplina delle prestazioni essenziali in materia di diritti civili e sociali, e con esso di un difficile limite da opporre all'arbitrio delle maggioranze (parlamentari e regionali) nel tempo, possa ritenersi scongiurato o al contrario le previsioni dell'art. 116, c. 3, Cost. lo confermino pienamente.

Ciò può e deve farsi anche attingendo alle più avanzate (e motivate) interpretazioni della Costituzione, nonché alla stessa giurisprudenza costituzionale che, nelle tecniche giurisdizionali fin qui utilizzate, ha saputo dare prova di equilibrio nel bilanciamento dei beni costituzionali di volta in volta coinvolti nel processo costituzionale, comprensivo sia della necessaria gradualità nell'attuazione legislativa, sia dello stesso rispetto della discrezionalità del legislatore. D'altronde, non poteva essere altrimenti nel quadro di uno Stato fondato sul costituzionalismo rigido, nel quale la materia dei 'contenuti essenziali' dei diritti fondamentali si ricollega in modo stretto e indissolubile a quella dei 'principi supremi' e dei 'diritti inviolabili', come la giurisprudenza e la dottrina costituzionale assumono quando richiamano la sottrazione della relativa disciplina costituzionale allo stesso potere di revisione costituzionale.

3. Una falsa partenza per l'autonomia differenziata?

Dopo un ventennio di mancata attuazione delle riforme del 1999/2001, è stata ora registrata una 'falsa partenza'¹⁷ per l'autonomia differenziata (art. 116, c. 3, Cost.), per come era già avvenuto agli esordi del percorso attuativo della legge delega sul federalismo fiscale (42/2009).

Nel silenzio dei 'garanti' e dello stesso 'legislatore', la bozza Calderoli per l'attuazione dell'autonomia differenziata ha registrato significative letture critiche (fra cui per continuità e sistematicità si ricordano in particolare quelle di Massimo Villone), i cui profili salienti risiedono soprattutto nella emarginazione (formale e sostanziale) del Parlamento e nella riconduzione della procedura di approvazione dell'Intesa fra Stato e Regione nelle mani (formali e sostanziali) del Governo (con il

¹⁷ Facendo nostro l'approccio di P. Balduzzi, [Falsa partenza per l'autonomia differenziata](#), in *Stato e Istituzioni*, 18 novembre 2022.

compito di predisporre gli schemi delle Intese, da sottoporre alla Commissione parlamentare per gli affari regionali al fine di acquisire il 'parere' del Parlamento e quindi da trasmettere alla Regione interessata per la relativa approvazione. Tali schemi sono quindi sottoposti al Parlamento per l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, "sulla base di intesa" fra lo Stato e la Regione interessata). Prima di procedere all'approvazione delle intese, la bozza Calderoli prevede che vengano definiti i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sui diritti civili e sociali relativamente alle norme generali sull'istruzione e alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (materie esclusive statali), e nelle materie concorrenti (fra le altre previste) della tutela e sicurezza sul lavoro, dell'istruzione e della tutela della salute. Qualora entro un anno dall'intesa ciò non sia stato determinato, la bozza Calderoli prevede che il trasferimento dei poteri può comunque avvenire sulla base della spesa storica statale impegnata per tali funzioni nelle regioni interessate, che verrebbe determinata da una commissione paritetica Stato-Regione. Un processo attuativo maggiormente partecipato e non limitato agli esecutivi rappresentati nel sistema delle Conferenze, avrebbe almeno suggerito di applicare l'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in materia di integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle autonomie locali, ma la 'frettolosità' di alcune componenti della maggioranza governativa, evidentemente, non lo hanno trovato rispondente alle esigenze politiche di 'incassare' un risultato appagante per gli esiti elettorali conseguiti.

Abstract

Il testo affronta alcune delle problematiche relative all'attuazione dell'art. 116, c. 3, Cost. ed in particolare quelle relative all'impatto che le forme di tale attuazione potranno avere sulle tematiche assiologiche del costituzionalismo repubblicano: quelle della unità giuridica, della indivisibilità della Repubblica e della eguaglianza nei diritti (a livello interterritoriale), in sintesi la tutela della coesione nazionale. Alla garanzia di tali beni sono ora chiamati tanto il Governo quanto il Parlamento nel disciplinare le formule istituzionali e normative che meglio rispondano ai principi fondamentali costituzionali che reggono la presente forma di Stato unitario (a base regionale) e sociale.

Parole chiave: regionalismo differenziato, principi costituzionali, diritti fondamentali

*

The paper addresses some of the issues related to the implementation of Article 116, c. 3, Const. In particular, it deals with topics related to the possible consequences that the forms of such implementation may have on the axiological issues of republican constitutionalism: those of legal unity, indivisibility of the Republic and equality of rights (at the inter-territorial level). In other words, the paper focuses on the protection of national cohesion. To guarantee these constitutional goods both the government and parliament are now called upon in regulating the institutional and regulatory formulas that best meet the fundamental constitutional principles that govern the present form of unitary (regionally based) and social state

Key words: *differentiated regionalism, constitutional principles, fundamental rights*